

N. 04998/2013 REG.PROV.COLL.
N. 12144/2001 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12144 del 2001, proposto da:
Scudieri Nunzio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Ambron e
Alessandro Cacchione, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla
via E. Suarez n.21;

contro

Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Aurilia, con il quale
elettivamente domicilia in Torre del Greco presso la Casa Comunale e
perciò domiciliato per legge in Napoli presso la segreteria del Tribunale
Amministrativo Regionale, sede di Napoli;

per l'annullamento

1.del provvedimento di diffida n.1145 del 16 ottobre 2001 ad eseguire la
demolizione di opere realizzate in Torre del Greco, alla trav. Avezzana

n.17, in difformità dell'autorizzazione n.20348/1980, relativa ad una vetrina per esposizione in ferro e vetro per una lunghezza di mt. 7,60, altezza di mt. 3,77 e profondità di mt. 0,45 a partire dal perimetrale dello stabile in luogo della profondità assentita pari a cm 20 di cui alla predetta autorizzazione;

2.di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi la richiamata nota prot. 4778 del 27.09.2001 del Comando dei VV.UU. e la richiamata relazione della Divisione Urbanistica in data 01.10.2001.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 28 novembre 2001 e depositato in data 5 dicembre 2001, parte ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

I.Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell'art.14 l. n. 47/85 – Violazione e falsa applicazione dell'art.14 l. n.47/85 – Violazione e falsa applicazione dell'art.2, comma 60, l. n.662/96 – Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria – Erroneità

dei presupposti di fatto e di diritto – Illogicità manifesta – Contraddittorietà- Altri profili;

II.Violazione dell'art.4 della l. n. 47/85 sotto altro profilo – Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto – Carenza di istruttoria – Difetto di motivazione – Contraddittorietà – Carenza di pubblico interesse – Altri profili;

III.Violazione della normativa dianzi richiamata sotto altro profilo – Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto – Carenza d'istruttoria – Difetto di motivazione – contraddittorietà – carenza di pubblico interesse – Altri profili;

IV.Violazione di legge (artt.3,4, 7 e 13 l. 07.08.1990 n.241) – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per perplessità – Carente istruttoria - Difetto assoluto di motivazione – Sviamento.

Si costituiva il Comune di Torre del Greco, che resisteva al ricorso del quale chiedeva il rigetto.

L'istanza cautelare di sospensiva veniva accolta con ordinanza n. 2136 del 22 aprile 2002.

All'udienza pubblica del 10 ottobre 2013 la causa passava in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Assorbente è il rilievo articolato dalla difesa attorea, peraltro già esplicitato dal Tribunale in sede cautelare mercé l'accoglimento dell'istanza di sospensiva, secondo il quale, essendo decorsi oltre venti anni dalla realizzazione della vetrina in contestazione, in parziale difformità con quella autorizzata con atto prot. n.20348 del 04.07.1980 - il quale prescriveva che la cd. mostra del negozio non dovesse sporgere dal filo dell'edificio oltre i 20 cm - e ricorrendo una difformità minima

rispetto a quanto assentito, la sanzione demolitoria risulta in contrasto con il principio di ragionevolezza e proporzione dell'azione amministrativa, cosicché l'atto impugnato, in difetto di una specifica motivazione circa l'interesse pubblico da tutelare nel caso in esame, va dichiarato illegittimo e conseguentemente annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.

In tal senso, peraltro, depone l'orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa per fattispecie analoghe (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, V sez., 15 luglio 2013 n. 3847: “l'ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell'opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera; ma deve intendersi fatta salva l'ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato; ipotesi questa in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all'entità ed alla tipologia dell'abuso, il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato”).

Avuto riguardo, però, alla vicenda in concreto (e al permanere di una situazione comunque antigiusdica posta in essere dal ricorrente), appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli
(Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre
2013 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Carpentieri, Presidente FF

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Paola Palmarini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)